Studio
Bergamini Associati
commercialisti e consulenti del lavoro dal 1964

Promemoria e aggiornamento fiscale e contabile
n° 17/2026 del 15 ottobre 2026

CPB: pubblicata dall'Agenzia Entrale una nuova circolare

L'Agenzia Entrate, con la recente circolare n. 8/2026, ha delineato il quadro unitario e definitivo per il Concordato Preventivo Biennale (CPB) 2026-2027. Il documento raccoglie e sistematizza le norme, le prassi pregresse e le recenti novità introdotte dal decreto Omnibus.
Il CPB mira a consolidare un "patto fiscale" collaborativo tra Fisco e contribuente, garantendo a quest'ultimo la certezza preventiva della base imponibile per due anni. Tra i principali benefici figurano la limitazione dei poteri di accertamento, l'esonero dal visto di conformità per rimborsi e compensazioni, e l'applicazione di una vantaggiosa imposta sostitutiva (tra il 10% e il 15%) sulla quota di reddito eccedente quello dichiarato nell'anno precedente.
Il documento di prassi chiarisce inoltre i requisiti di accesso, le cause di esclusione, i limiti proporzionali della proposta in base all'affidabilità fiscale (punteggi ISA) e i benefici potenziati per chi rinnova l'accordo per un secondo biennio.
La Circolare 8, pubblicata il 6 ottobre 2026, giunge in prossimità dell'**ormai prossima scadenza del 31 ottobre**, termine ultimo e perentorio stabilito per l'adesione al concordato per i contribuenti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare.

Errori e dimenticanze 730/2026: si può ancora rimediare

Per chi avesse già inviato il suo Modello 730 ma si fosse accorto di aver dimenticato una spesa detraibile o di aver commesso un errore c'è ancora una possibilità per rimediare.
Se l'errore o la dimenticanza comporta un **maggior credito** o un minor debito (per esempio quando ci si è dimenticati di inserire una spesa detraibile o un onere deducibile), è possibile presentare un **Modello 730 Integrativo** entro il 26 ottobre 2026. Il 730 Integrativo *non* può essere inviato in autonomia. Deve essere obbligatoriamente trasmesso tramite un professionista abilitato o un CAF, anche se il modello originario era stato inviato dal contribuente tramite la precompilata.
Se invece ci si è accorti di aver omesso un reddito o aver inserito spese non detraibili (situazione che genera quindi un **maggior debito** o un minor credito), non è possibile ricorrere al 730 Integrativo per correggere l'errore. Bisogna presentare il **Modello Redditi Persone Fisiche (ex Unico)**, entro il 2 novembre 2026 (il 31 ottobre è sabato e il 1° novembre è festivo), e versare le imposte dovute, oltre a sanzioni ridotte e interessi, usufruendo dell'istituto del ***ravvedimento operoso***.
Se infine ci si fosse accorti di aver proprio dimenticato di presentare la dichiarazione Modello 730 entro la scadenza ordinaria del 30 settembre 2026, si potrà comunque presentare il **Modello Redditi Persone Fisiche (ex Unico)**, entro il 2 novembre 2026. Oltre questa data, se l'invio avviene entro 90 giorni dalla scadenza ordinaria, la dichiarazione resta valida con applicazione delle sanzioni ridotte tramite ravvedimento operoso; oltre tale termine è invece considerata omessa.

Adeguati assetti e compliance integrata: il documento del CNDCEC come guida all'auto-diagnosi preventiva per l'impresa

La gestione aziendale moderna sta attraversando una trasformazione epocale, richiedendo agli amministratori una visione strategica che va ben oltre la semplice operatività quotidiana.

Negli ultimi anni, il quadro normativo italiano ha subito un'evoluzione radicale che ha spostato il fulcro della responsabilità in capo a chi amministra: l'attenzione non è più legata esclusivamente all'evento infausto in sé, come può essere un improvviso dissesto economico o finanziario, ma si concentra fortemente sulla carenza organizzativa che lo ha preceduto e innescato.
In questo delicato panorama normativo, assume una rilevanza cruciale il documento intitolato "**La consulenza tecnica e la perizia nel contenzioso civile e penale in materia di adeguati assetti organizzativi, amministrativi e contabili, nonché di modelli organizzativi**", pubblicato dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC) lo scorso 4 maggio 2026.
È un documento prezioso perché nasce con un obiettivo ben preciso: **fornire linee guida, principi metodologici minimi, check-list e buone prassi ai Consulenti Tecnici d'Ufficio (CTU) e ai periti chiamati a valutare le aziende nelle aule di tribunale**, sia in ambito civile che penale. L'indagine di questi professionisti si colloca in un'area molto complessa, poiché l'oggetto della valutazione giudiziale non è quasi mai un singolo fatto isolato o un danno immediato, ma l'intero "sistema" azienda. Si tratta di analizzare in profondità l'insieme dei presìdi organizzativi, delle procedure amministrative e contabili, dei flussi informativi e dei meccanismi di escalation che dovrebbero consentire di rilevare tempestivamente gli squilibri per attivare la regolazione della crisi.
Tuttavia, pur essendo un testo focalizzato sulla figura del consulente tecnico e sulle procedure d'aula, esso offre in realtà una **preziosissima "mappa del rischio"** a disposizione di tutti gli imprenditori. Perché sapere esattamente come un perito nominato dal Tribunale potrebbe valutare l'azienda in un momento "ex post" (ovvero a crisi ormai conclamata) è in assoluto il modo migliore per costruire, fin da oggi, un assetto efficace "ex ante".
Quando il giudice valuta l'adeguatezza degli assetti societari, richiede all'esperto di evitare il "pregiudizio retrospettivo". Questo significa che la correttezza delle scelte organizzative dell'imprenditore non viene valutata solo in base all'esito economico finale, ma ricostruendo scrupolosamente quali informazioni erano conoscibili in quel preciso momento, e domandandosi quale risposta organizzativa fosse esigibile in rapporto alla natura e alle dimensioni dell'impresa. Il documento del CNDCEC evidenzia, infatti, come una carenza organizzativa possa essere facilmente desunta dalla mancanza di pianificazione aziendale.
Come può, allora, l'impresa utilizzare attivamente questo documento per un'efficace auto-diagnosi preventiva? In primo luogo, il testo del CNDCEC mette in guardia i professionisti e le imprese dal rischio del "formalismo", condannando l'adozione di assetti e modelli puramente "di carta", che esistono nei faldoni formali ma che risultano gravemente deficitari nella realtà operativa.
L'adeguatezza organizzativa non equivale a una generica *perfezione* e non impone un modello unico standardizzato per tutti, bensì impone l'adozione di un sistema capace di intercettare segnali e generare tempestivi "output informativi". L'imprenditore può sfruttare le indicazioni del documento per sottoporre la propria azienda a un vero e proprio "stress test", verificando di avere a disposizione una "prova pronta" in caso di controlli. Occorre domandarsi oggettivamente se l'impresa dispone dei requisiti previsti dall'art. 3 del Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza (CCII) per rilevare eventuali squilibri, per verificare la sostenibilità dei debiti e per garantire prospettive di continuità aziendale per almeno 12 mesi. Diventa perciò essenziale tradurre strumenti tipicamente aziendalistici – come budget, reporting direzionali, flussi di cassa (cash flow) e sistemi di risk management – in evidenze documentali tracciabili. Se emergono assenze o lacune in questi flussi, l'azienda espone i propri amministratori al rischio di "colpa di organizzazione".
Costruire e mantenere nel tempo adeguati assetti organizzativi, amministrativi e contabili, in sinergia con i Modelli di organizzazione, gestione e controllo (i cosiddetti "Modelli 231"), impone un approccio moderno di "compliance integrata". L'obiettivo non è affatto quello di appesantire l'azienda di inutile burocrazia, ma dotarla di presìdi proporzionati alla sua reale complessità per proteggerne la continuità.
Affidarsi al proprio commercialista per condurre un'auto-diagnosi preventiva è il primo e più importante passo per tutelare l'impresa. Analizzando insieme le direttrici tracciate dal CNDCEC, è possibile mappare i rischi, sanare le inefficienze organizzative e trasformare un obbligo di legge in uno strumento di autentico vantaggio competitivo.

Enti sportivi dilettantistici e lavoro sportivo: i chiarimenti della Circolare 7/2026

Con la Circolare 7/E del 7 agosto 2026, l'Agenzia Entrate ha fornito indicazioni sull'applicazione della nuova disciplina fiscale in materia di sport e lavoro sportivo (D.lgs. n. 36/2021).

1. Lavoro sportivo dilettantistico e regime dei volontari

In merito al lavoro sportivo dilettantistico, la circolare definisce l'ambito operativo della **soglia di esenzione fiscale fissata a 15.000 euro annui**. Viene confermato che tale misura agisce "a monte" nella determinazione della base imponibile, indipendentemente dalla tipologia contrattuale impiegata. Per la quota eccedente il plafond di 15.000 euro, trovano applicazione le ordinarie regole del lavoro dipendente.

Per quanto riguarda i **volontari**, i rimborsi spese forfetari erogati per eventi o manifestazioni (fino a un massimo di 400 euro mensili) concorrono al raggiungimento e all'eventuale superamento della franchigia di 15.000 euro. Qualora il volontario abbia già oltrepassato tale limite nel corso dell'anno solare a fronte di altri compensi da lavoro autonomo sportivo, il rimborso forfetario percepito diventa integralmente imponibile ed è soggetto a ritenuta d'acconto.

2. Inquadramento fiscale degli enti e disciplina IRAP

Sul piano della qualificazione fiscale, le Società Sportive Dilettantistiche (SSD) costituite in forma di società di capitali o cooperative che integrano nello statuto le clausole sul divieto di lucro "attenuato" (art. 8, commi 3 e 4, D.Lgs. n. 36/2021) devono comunque mantenere nello statuto il **divieto assoluto di distribuzione indiretta degli utili** (art. 148, comma 8, del TUIR) per fruire della decommercializzazione dei corrispettivi specifici ai fini IRES e IVA.

In materia di **IRAP**, il documento recepisce le disposizioni normative confermando che l'esclusione dalla base imponibile sino alla soglia di **85.000 euro annui** si applica alla totalità dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa stabiliti nell'area del dilettantismo, inclusi i collaboratori con mansioni amministrativo-gestionali.

3. Profili IVA, cessione dei contratti e regime ex L. n. 398/1991

Ai fini **IVA**, l'Agenzia precisa che le prestazioni esenti (art. 36-bis, D.L. n. 75/2023) rese dagli enti sportivi dilettantistici possono accedere alla dispensa dagli obblighi di fatturazione e registrazione (art. 36-bis, D.P.R. n. 633/1972), previa apposita comunicazione all'Ufficio.

Al contrario, non beneficia del regime di esenzione IVA la **cessione del contratto di prestazione sportiva** di un atleta da parte di una ASD/SSD a favore di una società professionistica. Tale operazione, avente natura finanziaria e commerciale, resta assoggettata all'imposta con aliquota ordinaria.

Viene infine confermata la piena applicabilità della **detassazione dei proventi commerciali connessi** e delle **raccolte pubbliche di fondi** (fino a 2 eventi all'anno ed entro il limite complessivo di 51.645,69 euro) a favore di tutti gli enti sportivi dilettantistici in regime ex L. n. 398/1991, compresi quelli costituiti in forma societaria.

Le lettere di compliance dell'Agenzia Entrate sulle anomalie dei Redditi 2023

Con il **Provvedimento prot. n. 271072 del 5 ottobre 2026**, l'Agenzia Entrate ha dato il via a una nuova campagna di *compliance* che si concentra sul periodo d'imposta 2023 e, in particolare, sul confronto incrociato tra i dati transitati telematicamente e quelli riportati in dichiarazione.

L'attività di controllo riguarda i soggetti che hanno emesso fatture elettroniche o trasmesso corrispettivi telematici giornalieri nel 2023, ma che, in base ai calcoli automatizzati dell'Agenzia, **non avrebbero fatto concorrere tali operazioni (in tutto o in parte) alla determinazione del reddito d'impresa**. Le anomalie riguardano specificamente gli importi che dovrebbero confluire nei **quadri RF, RG o LM** del Modello Redditi 2024.

Le segnalazioni verranno recapitate tramite **PEC al domicilio digitale** del contribuente. Inoltre, per agevolare il lavoro dei professionisti e degli intermediari incaricati, i dettagli saranno consultabili all'interno dell'area riservata del sito dell'Agenzia Entrate.

Una volta ricevuta la comunicazione:

1. Il contribuente (o il professionista delegato) può mettersi in contatto con l'Agenzia seguendo le modalità indicate nella lettera per segnalare fatti ed elementi non conosciuti dall'Amministrazione finanziaria che giustifichino lo scostamento (ad esempio, differenze legate al principio di cassa/competenza, operazioni a cavallo d'anno per i forfettari o fatturazioni particolari).
2. Qualora l'omissione o l'errore risultino effettivi, è possibile regolarizzare la propria posizione ricorrendo al ravvedimento operoso, beneficiando così delle sanzioni ridotte in proporzione al tempo trascorso dalla violazione.

La regolarizzazione tramite ravvedimento è in questo caso consentita **anche se la violazione è già stata constatata** o se sono iniziati accessi, ispezioni e verifiche amministrative, a patto che il contribuente non abbia ancora ricevuto la notifica formale di un atto di liquidazione, di irrogazione sanzioni, di accertamento o un avviso bonario.

Reverse Charge IVA e Antifrode: proposta della Commissione UE per la proroga al 2030

La Commissione Europea, tramite la proposta di direttiva COM(2026) 515 final pubblicata il 1° ottobre 2026, ha formalmente avviato l'iter per l'estensione del meccanismo facoltativo di inversione contabile IVA (cosiddetto reverse charge) e del meccanismo di reazione rapida contro le frodi (QRM). L'intervento mira a prorogare l'efficacia degli articoli 199-bis e 199-ter della Direttiva 2006/112/CE, attualmente in scadenza il 31 dicembre 2026, fino alla nuova data del 30 giugno 2030.

Alla data odierna, l'estensione temporale al 2030 costituisce esclusivamente una proposta in corso di esame e non una norma operativa. L'efficacia della misura rimane pertanto subordinata alla favorevole conclusione del processo legislativo in sede europea e al conseguente, tempestivo adeguamento dell'ordinamento italiano.
Per l'Italia, il recepimento di un'eventuale proroga avrà un impatto diretto sulle fattispecie temporanee previste dall'articolo 17, sesto comma, del DPR 633/1972. Tali disposizioni, attualmente limitate al 31 dicembre 2026 in coerenza con le precedenti direttive UE, assoggettano a reverse charge specifiche operazioni commerciali considerate ad alto rischio di evasione fiscale, tra cui:

- Cessioni di telefoni cellulari, tablet PC, laptop, console da gioco e determinati dispositivi a circuito integrato;
- Trasferimenti di quote di emissione di gas a effetto serra, nonché di certificati relativi a gas ed energia elettrica;
- Cessioni di gas ed energia elettrica a soggetti passivi-rivenditori.

Qualora la direttiva UE venisse approvata, il legislatore italiano sarà chiamato ad adeguare l'articolo 17, ottavo comma, estendendo l'efficacia della misura al 30 giugno 2030. È essenziale sottolineare che tale scadenza non coinvolge le prestazioni di servizi nel settore edile (pulizia, demolizione, installazione e completamento degli edifici), le quali si fondano su basi giuridiche comunitarie differenti e non sono vincolate a questo termine.

Previdenza complementare e fallimento del datore di lavoro

Le Sezioni Unite civili della Corte di Cassazione, con la **sentenza n. 26355 del 7 ottobre 2026**, hanno chiarito la natura dei crediti da previdenza complementare e stabilito quali somme beneficiano del privilegio di prelazione (art. 2751-bis, n. 1, c.c.) in caso di fallimento o insolvenza del datore di lavoro.
La vicenda trae origine da un'ordinanza della Sezione Lavoro (n. 22066/2025) relativa all'ammissione al passivo fallimentare, in via unicamente chirografaria, di contributi non versati dal datore al Fondo PREVEDI. Nel dirimere la questione, la Suprema Corte ha analizzato la disciplina del D.Lgs. n. 252/2005, tracciando una netta distinzione tra le componenti dei versamenti:

- **Crediti privilegiati (natura retributiva):** rientrano nel privilegio di cui all'art. 2751-bis, n. 1, c.c. sia le **trattenute dei contributi a carico del lavoratore** sia le **quote di TFR** maturando destinate alla previdenza complementare. Queste somme conservano la loro natura retributiva e mantengono la corsia preferenziale nella ripartizione dell'attivo fallimentare.
- **Crediti chirografari (senza privilegio):** non hanno natura retributiva e **non** sono assistiti da alcun privilegio i **contributi posti a carico del datore di lavoro**. Per queste somme, il credito verso l'azienda insolvente rimane di natura chirografaria.

Con questa decisione, la Cassazione conferma che solo le somme imputabili direttamente alla retribuzione del dipendente (TFR ed eventuale quota a suo carico) conservano la tutela rafforzata tipica dei crediti da lavoro, mentre la quota integrativa aziendale perde la garanzia del privilegio concorsuale.

Durata ragionevole anche per i processi tributari

Con la sentenza *Grassucci e altri v. Italia* (n. 12952/13), la Corte europea dei diritti dell'uomo (CEDU) ha stabilito che i procedimenti tributari relativi a sanzioni amministrative a carattere afflittivo e repressivo sono soggetti alle garanzie dell'articolo 6 § 1 della CEDU. Di conseguenza, **ai contribuenti deve essere garantito il diritto a un processo di durata ragionevole, con contestuale diritto al risarcimento del danno in caso di violazione**.
La pronuncia smentisce l'orientamento della Corte di Cassazione italiana (es. Cass. n. 11373/2019), che escludeva la materia fiscale dall'ambito CEDU e negava l'applicazione della c.d. "legge Pinto" (L. 89/2001).

Indagini bancarie ai conti correnti intestati al coniuge dell'imprenditore

La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 26494 del 9 ottobre 2026, ha stabilito che il Fisco può legittimamente estendere le indagini bancarie ai conti correnti intestati al coniuge dell'imprenditore qualora vi siano elementi che ne presumano l'utilizzo per l'attività d'impresa.
I punti chiave della pronuncia evidenziano che:

- la sola intestazione formale del conto a un familiare non impedisce l'accertamento fiscale. Elementi come la presenza di una delega a operare, la frequenza dei versamenti, la limitata capacità reddituale del coniuge e l'effettivo impiego delle somme per esigenze aziendali devono essere esaminati nel loro insieme, e non in modo isolato, per verificare la riconducibilità delle operazioni all'impresa.

- l'adozione del regime di contabilità semplificata non attenua l'onere probatorio previsto dall'art. 32 del D.P.R. n. 600/1973. Il contribuente deve fornire una giustificazione analitica e specifica per ciascuna movimentazione contestata, non essendo sufficiente un richiamo generico alla documentazione contabile complessiva.
- l'incasso diretto di assegni allo sportello, senza passaggio sul conto corrente, equivale a un versamento bancario ed è soggetto alle medesime presunzioni legali. Ai fini sanzionatori, inoltre, è sufficiente la colpa del contribuente, senza che sia necessario dimostrare un intento fraudolento.

ISCRO 2026: domande on line entro il 31 ottobre

Entro il prossimo **31 ottobre 2026** gli interessati aventi diritto devono trasmettere all'INPS, esclusivamente in via telematica, le domanda di indennità ISCRO per il 2026. Per approfondire consulta il sito internet di INPS.
L'**ISCRO** è una prestazione di sostegno al reddito rivolta ai liberi professionisti (compresi i partecipanti a studi associati o società semplici) iscritti alla **Gestione Separata INPS**. Per poterne beneficiare, il contribuente deve possedere contemporaneamente i seguenti requisiti al momento della presentazione della domanda:

- essere iscritto unicamente alla Gestione Separata, senza percepire trattamenti pensionistici diretti e senza essere assicurato presso altre casse previdenziali obbligatorie.
- avere una Partita IVA attiva da almeno **3 anni** per l'attività che ha dato titolo all'iscrizione alla Gestione Separata.
- essere in regola con i versamenti previdenziali obbligatori (DURC regolare).
- non essere percettori di Assegno di Inclusione (ADI).

È poi previsto un duplice requisito reddituale:

- il reddito da lavoro autonomo dichiarato nell'anno precedente alla domanda deve essere **inferiore al 70%** della media dei redditi da lavoro autonomo dichiarati nei due anni ancora precedenti.
- il medesimo reddito dell'anno precedente non deve superare una determinata soglia annua (fissata normativamente a 12.000 euro per il 2024 e soggetta a rivalutazione ISTAT per gli anni successivi).

L'indennità spetta per **6 mensilità consecutive** e non comporta l'accredito di contributi figurativi. L'importo erogato è pari al **25% (su base semestrale)** del reddito rilevante per il calcolo, nel rispetto di una soglia minima (fissata a 250 euro mensili per il 2024) e di un tetto massimo (800 euro mensili per il 2024), entrambi importi che vengono adeguati annualmente dall'INPS in base all'inflazione.
La prestazione può essere richiesta **una sola volta nel triennio**. La chiusura della Partita IVA durante il semestre di percezione del bonus causa l'immediata decadenza dalla misura.
L'ISCRO concorre alla formazione del reddito imponibile ai sensi del TUIR e quindi all'atto dell'erogazione, l'INPS agisce da sostituto d'imposta applicando una **ritenuta d'acconto del 20%**, tranne che per i professionisti che operano in *Regime Forfettario*.
Il mantenimento del beneficio è strettamente subordinato alla partecipazione obbligatoria a specifici **corsi di aggiornamento professionale** monitorati dal Ministero del Lavoro. La mancata frequenza comporta la revoca e il recupero delle somme erogate.

Cessione d'azienda e imposta di registro: i debiti accollati all'acquirente deducono la base imponibile solo se inerenti

Con l'ordinanza n. 20003 del 15 giugno 2026, la Corte di Cassazione ha stabilito che, nelle operazioni di cessione d'azienda, le passività accollate all'acquirente possono ridurre la base imponibile ai fini dell'imposta di registro esclusivamente qualora venga dimostrata la loro inerenza all'azienda trasferita.
La Suprema Corte, ribaltando le sentenze di merito, ha accolto la tesi dell'Amministrazione finanziaria richiamando gli artt. 43 e 51 del TUR (DPR 131/1986). L'art. 43, comma 2, sancisce che i debiti o altri oneri accollati concorrono alla formazione della base imponibile. Tuttavia, come consolidato dalla giurisprudenza, nella cessione d'azienda l'accollo dei debiti non subisce una tassazione autonoma in quanto parte del corrispettivo (assoggettato a tassazione al pari delle altre voci).
Il nodo centrale dirimente per la Corte, già espresso in passato, è il **principio di inerenza**: la tassazione di una cessione d'azienda ai fini dell'imposta di registro si applica sul valore dell'azienda al netto delle passività *a condizione rigorosa* che tali passività siano inerenti l'azienda stessa.

Incentivi Brevetti+, Disegni+ e Marchi+ 2026: le date per presentare le domande

Il **Mimit** ha fissato le **date di apertura** per la presentazione delle domande di accesso agli incentivi per l'annualità 2026 delle misure **Brevetti+**, **Disegni+** e **Marchi+** finalizzate al sostegno delle micro, piccole e medie imprese nella valorizzazione e nella tutela dei titoli di proprietà industriale.
Le domande potranno essere presentate a partire dal:

- **25 novembre 2026 Brevetti+**
- **3 dicembre 2026 Marchi+**
- **17 dicembre 2026 Disegni+**

La misura **Brevetti+** intende sostenere le micro, piccole e medie imprese nella valorizzazione economica dei brevetti attraverso contributi a fondo perduto per l'acquisto di servizi specialistici. Le spese finanziabili riguardano progettazione, ingegnerizzazione e industrializzazione, organizzazione e sviluppo e attività di tutela della proprietà industriale.
La misura **Disegni+** ha come obiettivo la valorizzazione dei disegni e dei modelli delle PMI con sede in Italia attraverso la concessione di agevolazioni nella forma di contributo in conto capitale. Il sostegno finanzia servizi specialistici esterni finalizzati alla messa in produzione del disegno/modello e alla sua valorizzazione e commercializzazione sul mercato. Tra le spese ammissibili rientrano la realizzazione di prototipi e stampi, consulenze tecniche, certificazioni di prodotto o sostenibilità ambientale, business plan, piani di marketing, materiali di comunicazione.
La misura **Marchi+** intende supportare le imprese di micro, piccola e media dimensione nella tutela dei marchi all'estero mediante agevolazioni concesse nella forma di contributo in conto capitale. Sono finanziabili servizi specialistici per progettazione, deposito, ricerche di anteriorità e assistenza legale, oltre alle relative tasse di registrazione. La misura è composta di due linee di intervento: Misura A dedicata alla registrazione dei marchi presso l'EUIPO (Ufficio dell'Unione europea per la Proprietà Intellettuale) e Misura B dedicata alla registrazione internazionale presso l'OMPI (Organizzazione Mondiale per la Proprietà Intellettuale).
Per maggiori informazioni:

- Brevetti+
- Disegni+
- Marchi+

Immobili locati ad uso abitativo: la Cassazione conferma l'indeducibilità delle perdite per canoni non riscossi

La Corte di Cassazione è tornata a pronunciarsi sul trattamento fiscale dei proventi derivanti da immobili patrimoniali concessi in locazione ad uso abitativo, ribadendo un orientamento particolarmente rigoroso in tema di svalutazioni e perdite su crediti. Secondo i giudici della Suprema Corte, i canoni di locazione relativi ad immobili abitativi situati nel territorio dello Stato concorrono obbligatoriamente alla formazione del reddito complessivo secondo le regole dei redditi fondiari, anche nell'eventualità in cui tali somme non siano state effettivamente percepite dal locatore.
L'imposizione fiscale dei canoni non incassati rimane obbligatoria fino al momento in cui si perfeziona un atto formale di tutela giudiziaria, come l'ingiunzione di pagamento o l'intimazione di sfratto per morosità. Di conseguenza, al fine di salvaguardare la coerenza del sistema e non vanificare l'imponibilità stabilita dalla disciplina dei redditi fondiari, la giurisprudenza ha confermato la totale indeducibilità delle perdite su crediti derivanti dal mancato incasso dei canoni locativi, così come delle relative svalutazioni contabili registrate in bilancio.
Tale interpretazione giurisprudenziale impone ai proprietari di immobili e ai professionisti che curano la gestione fiscale una estrema attenzione nella contabilizzazione degli eventi di morosità. L'impossibilità di dedurre fiscalmente le perdite su crediti prima del completamento delle procedure legali di sfratto richiede una pianificazione oculata e una tempestiva attivazione degli strumenti giudiziari per limitare l'impatto fiscale di un mancato introito locativo.

SIAMO A DISPOSIZIONE PER QUALSIASI CHIARIMENTO IN MERITO ALLE NOTIZIE RIPORTATE DA QUESTO PROMEMORIA CHE, PER IL SUO LIVELLO DI SINTESI, RAPPRESENTA UN SEMPLICE MEMORANDUM ESEMPLIFICATIVO E NON ESAUSTIVO DEGLI ADEMPIMENTI OBBLIGATORI.

CORDIALI SALUTI.

Promemoria e aggiornamento del lavoro
n° 17/2026 del 15 ottobre 2026

Disciplina della previdenza complementare e portabilità della posizione individuale: profili di analisi in vista del 31 ottobre 2026

Con decorrenza dal 31 ottobre 2026, l'ordinamento giuridico relativo alla portabilità della posizione individuale nell'ambito della previdenza complementare subisce un'importante revisione normativo-strutturale. Laddove l'aderente decida di avvalersi del trasferimento volontario — previa maturazione del requisito biennale di permanenza presso una determinata forma pensionistica — conseguirà il pieno diritto alla devoluzione del contributo a carico del datore di lavoro verso la gestione previdenziale prescelta, affrancandosi dai vincoli e dalle modalità stabiliti dalla contrattazione collettiva.
Tale facoltà di opzione impone, nondimeno, una rigorosa e ponderata disamina dell'istituto di destinazione. Di seguito si delineano i principali elementi oggetto di valutazione.

Quadro normativo e innovazioni introdotte
L'articolo 1, comma 201, della Legge 30 dicembre 2025, n. 199 (Legge di Bilancio 2026) ha novellato l'articolo 14 del Decreto Legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, ridisegnando la disciplina della portabilità della posizione individuale.
A tal proposito, occorre rammentare quanto segue:

- **Facoltà di trasferimento:** decorso un biennio dall'adesione a una forma pensionistica complementare, l'iscritto gode della facoltà di traslare l'intera posizione maturata presso un altro comparto previdenziale.
- **Intangibilità del diritto:** l'esercizio di tale diritto non è suscettibile di limitazioni o impedimenti di sorta. Inoltre, l'operazione non interrompe la continuità dell'anzianità di iscrizione, la quale prosegue senza soluzione di continuità nella nuova gestione.
- **Regime di esenzione fiscale:** le operazioni di trasferimento delle posizioni e delle relative riserve matematiche tra forme pensionistiche complementari beneficiano della totale esenzione da qualsiasi onere tributario.
- **Tempistiche di evasione:** le istanze di riscatto o di trasferimento devono trovare tempestiva evasione da parte dell'ente gestore entro il termine perentorio di sei mesi dalla ricezione.
- **Perdita dei requisiti:** qualora vengano meno i presupposti di partecipazione legati alla posizione lavorativa, le norme statutarie disciplinano il trasferimento immediato presso la forma previdenziale di riferimento del nuovo ambito occupazionale, a prescindere dal rispetto del vincolo temporale biennale.

La portata della riforma di cui alla Legge di Bilancio 2026
L'innovazione legislativa sopprime la disposizione di cui al richiamato articolo 14 che subordinava il diritto del lavoratore al versamento del TFR maturando e dell'eventuale contributo datoriale «nei limiti e secondo le modalità posti dai contratti o accordi collettivi di lavoro, anche aziendali».
Di conseguenza, anche nel corso del medesimo rapporto di lavoro, il dipendente che trasferisca la propria posizione individuale dopo due anni di permanenza manterrà incondizionatamente il diritto al versamento del contributo a carico del datore di lavoro presso l'ente da esso prescelto.
In conformità a quanto disposto dall'articolo 1, comma 202, della Legge n. 199/2025 (come modificato dal D.L. n. 19/2026, convertito con modificazioni dalla Legge n. 50/2026), l'efficacia delle presenti norme decorre dal **31 ottobre 2026**, data entro la quale la COVIP provvederà all'adeguamento delle proprie istruzioni operative.

SIAMO A DISPOSIZIONE PER QUALSIASI CHIARIMENTO IN MERITO ALLE NOTIZIE RIPORTATE DA QUESTO PROMEMORIA CHE, PER IL SUO LIVELLO DI SINTESI, RAPPRESENTA UN SEMPLICE MEMORANDUM ESEMPLIFICATIVO E NON ESAUSTIVO DEGLI ADEMPIMENTI OBBLIGATORI.

CORDIALI SALUTI.